



N. 46.

**Modifica dell'art. 4 della legge 29 Ottobre 1946 sulle importazioni ed esportazioni di merci
(1).**

Noi capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

*Promulghiamo e pubblichiamo il seguente decreto approvato dal Consiglio Grande e Generale
nella sua tornata delli 17 settembre 1949.*

Articolo unico.

Le importazioni e le espropriazioni di merci da o verso stati esteri attraverso il territorio italiano vengono assoggettate ad una tassa di licenza in ragione dell'uno per cento per le merci uso industria e del due per cento per quelle uso commerciale del valore della merce, segnato sulla fattura di origine.

Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato anticipatamente in unica soluzione presso l'Ufficio del Registro.

Saranno esenti dalla tassa di esportazione le merci prodotte o lavorate o trasformate in questo territorio con materie piene o semilavorate per le quali sia stata pagata la tassa di importazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 Settembre 1949 (1649 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Primo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.